

"Ecobonus": nuovi chiarimenti sulla cessione dei crediti

Con circolare del 18.5.'18 n. 11/E, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla cessione dei crediti a fronte della detrazione per interventi di riqualificazione energetica (il c.d. "ecobonus" di cui all'art. 14, del decreto-legge n. 63/2013). Con tale provvedimento le Entrate introducono due importanti limitazioni rispetto al testo di legge; precisamente riguardo al numero di cessioni del credito dopo la prima e alla nozione di "altri soggetti" cui può essere ceduto il credito.

La legge prevede che i soggetti incapienti possano cedere il loro credito ai "fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito". Mentre è espressamente previsto che i soggetti diversi dagli incapienti non possano cedere il loro credito a istituti di credito e a intermediari finanziari. Anche il successivo provvedimento attuativo del 28.8.2017 ha confermato tale impianto, specificando che la cessione può avvenire nei confronti di: fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo, d'impresa, società ed enti; istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti. È sempre esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

La circolare n. 11/E – richiamandosi ad un parere della Ragioneria generale dello Stato, e a ragioni connesse ad esigenze di finanza pubblica – ha adesso previsto che sia ammessa una sola cessione dopo la prima (con un'interpretazione restrittiva che interessa marginalmente il contribuente/condòmino). E ha stabilito che per "altri soggetti privati" debbano intendersi i soggetti diversi dai fornitori (dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi) "sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione", precisando che "la detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali (gli altri condòmini, cioè - ndr) ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo". Resta ferma l'esclusione della cessione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari per i soggetti diversi dagli incapienti. In altri termini, l'Agenzia delle entrate ha individuato il criterio del collegamento al rapporto – cioè, pare di capire, ai lavori – che hanno dato origine alla detrazione. Allo stato attuale, pertanto, non è dato sapere se il credito possa essere ceduto, ad esempio, ad un familiare del contribuente (cfr. *Cn* aprile '18); quindi, prudenzialmente, appare opportuno attenersi per la cessione solo ai casi ipotizzati dalle Entrate.

La circolare, poi, indica alcuni soggetti che possono essere cessionari, evidentemente in qualità di altri soggetti privati connessi agli interventi da eseguire. Si tratta in particolare di: organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile; le Energy Service Companies (Esco) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006, recepita dal d. lgs. n. 115/2008, che all'art. 2 individua tali organismi nelle persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica e, ciò facendo, accettano un certo margine di rischio finanziario; società di servizi energetici (Sse), accreditate presso il Gse, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

È evidente che tali ultime tipologie interessano casi di lavori di particolare entità e/o complessità, che quindi richiedono da parte dei condominii una lunga ed articolata elaborazione, anche con l'ausilio di propri tecnici e legali di fiducia.

Il testo integrale della circolare è consultabile nella sezione "Banche dati" del sito Internet confederale riservata agli associati.

da *Confedilizia notizie*, giugno '18

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.